

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1479

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato QUARANTA

*Presentata il 22 maggio 1969*

Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 9 ottobre 1957, n. 976, contiene provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico e monumentale della città e del territorio di Assisi.

La predetta legge allo scopo di consentire il libero sviluppo delle attività artigiane e di quelle industriali senza deturpare il carattere storico e monumentale nonché il paesaggio del territorio di Assisi, dispose, all'articolo 15, l'esenzione di ogni imposta erariale provinciale e comunale e relative sovrimposte, per la durata di dieci anni a tutte le imprese che, nel termine di cinque anni dalla entrata in vigore della legge, avessero trasferito o istituito i loro impianti nella zona indicata dal comune di Assisi d'intesa con la sovrintendenza ai monumenti dell'Umbria.

L'ampia dizione dell'articolo 15 includeva indubbiamente tutte le imposte dirette ed indirette ivi compresa la imposta di fabbricazione, l'imposta generale sull'entrata, l'imposta sulla forza motrice e i dazi doganali.

Il Ministero delle finanze in applicazione della legge, diede però all'articolo 15 una in-

terpretazione restrittiva e concesse la sola esenzione delle imposte dirette escludendo l'applicazione delle imposte indirette.

Il 4 giugno 1964 uno degli imprenditori interessati convenne davanti al tribunale di Perugia, l'amministrazione delle finanze, chiedendo la condanna al rimborso della somma di lire 16.845.724, dallo stesso imprenditore corrisposta per l'imposta di fabbricazione, i dazi doganali, l'imposta generale sull'entrata, l'imposta erariale sulla forza motrice.

Tale giudizio si concluse con sentenza della Suprema corte di cassazione, I sezione civile in data 10 aprile 1968, la quale, accogliendo il ricorso, dichiarò espressamente che la legge 9 ottobre 1957, n. 976, per il suo carattere di legge speciale aveva legittimamente apportato deroghe alla legge di generale portata disciplinante le varie imposte, non solo dirette ma anche indirette, e interpretando ampiamente l'articolo 15 ammise che l'esenzione si riferiva anche all'imposta di fabbricazione, all'imposta generale sull'entrata, all'imposta sulla forza motrice, ai dazi dogana-

nali e rinviò la causa per un nuovo esame alla Corte di appello di Roma.

La Corte di appello di Roma con sentenza 29 ottobre 1968 respinse ancora l'interpretazione restrittiva del Ministero delle finanze e riconfermò il principio statuito dalla sentenza della Suprema corte di cassazione.

Tale sentenza a seguito di regolare notifica è passata in autorità di cosa giudicata.

Il Ministero delle finanze però nel dare esecuzione della sentenza, pur accogliendo il principio della Cassazione, ha limitato l'esenzione a tutte le imposte dirette e indirette, escludendo i dazi doganali e i diritti di prelievo giustificandosi di non poter prendere alcuna decisione unilaterale sulle predette imposte in virtù dei vincoli assunti dall'Italia col Trattato di Roma.

L'articolo 92 però del Trattato di Roma che costituisce la Comunità economica europea al punto 3 dello stesso articolo *sub a)* e *sub b)*, statuisce:

possono considerarsi compatibili con il Mercato comune:

*a)* gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

*b)* gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure apporre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

Non vi è dubbio alcuno quindi che la zona speciale di Assisi rientra tanto nel disposto

*sub a)* perché trattasi di una parte di Regione ove il tenore di vita è anormalmente basso quanto nel disposto *sub b)* dato che la legge 9 ottobre 1957, n. 976 persegue lo scopo di realizzare un importante progetto a salvaguardia di un patrimonio artistico e storico di comune interesse europeo.

A maggiore conforto della legittima applicazione della legge 9 ottobre 1957, n. 976, soccorre anche il capoverso *sub c)* del citato articolo 92 il quale dispone che possono considerarsi compatibili con il Mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare gli sviluppi di talune Regioni economiche sempre che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse degli Stati membri.

Nella specie le merci importate nel territorio di Assisi sono talmente esigue da non alterare in alcun modo le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse del Mercato comune europeo.

Infatti i diritti di prelievo che il Governo italiano potrebbe riscuotere per le merci importate dalla piccola zona di Assisi e dalle poche aziende operanti corrispondono a non più del 3 per cento dei diritti di prelievo riscossi nel 1968 dal Governo italiano per prodotti provenienti da paesi terzi e tale 3 per cento rientra nella quota del 10 per cento che il Governo italiano ha diritto di ritenere come entrate proprie.

Pertanto, l'articolo 15 va interpretato nel senso più ampio così come ha voluto il legislatore e come ha disposto la Suprema corte di cassazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, è interpretato nel senso che l'esenzione, ivi prevista per i nuovi impianti delle imprese artigiane ed industriali, da ogni imposta erariale provinciale e comunale e relative sovrimposte per la durata di anni dieci dall'istituzione dell'impianto medesimo; per quanto riguarda le imposte erariali deve intendersi riferita alle imposte dirette e indirette, nessuna esclusa, dovute per il fatto della istituzione o del trasferimento degli impianti medesimi compresi i dazi doganali, i diritti di prelievo e qualsiasi altra imposta comunemente denominata « introito doganale ».